

damentale della legge che istituì il grado di maresciallo. Questa legge dispone testualmente: « il grado di maresciallo è conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggioranza nei battaglioni, nei comandi di fanteria e nei comandi corrispondenti di altri corpi dell'esercito ». È dunque semplicemente l'attitudine a disimpegnare le funzioni quello che richiede la legge. Invece nella applicazione pratica (e così interpreta la legge anche l'onorevole ministro) l'attitudine fu convertita nel fatto di disimpegnare effettivamente. Si è voluto cioè che possano aspirare al grado di maresciallo soltanto coloro che non soltanto abbiano l'attitudine, ma disimpegnino realmente le funzioni di sottufficiale di maggioranza: onde si è dedotta, od almeno si vuole dedurre, la conseguenza per i sottufficiali adibiti a servizi speciali, che appunto perchè addetti a tali servizi non hanno diritto al maresciallato.

Ora questa interpretazione eccede se pure non contraddice al principio scritto nella legge. E per quanto è della detta categoria di sottufficiali la loro condizione, il loro diritto è questo: o essi, pur adempiendo a servizi speciali e non stando nei reggimenti, hanno l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggioranza, ed allora purchè questa attitudine sia comprovata...

*Una voce a sinistra.* C'è la Commissione di avanzamento.

PANIE, *relatore.* Precisamente. Ed allora hanno diritto al grado di maresciallo, senza che occorra proclamarlo con alcuna speciale disposizione.

O non hanno quell'attitudine, ed allora basta altra volta la legge comune per escluderli dal grado di maresciallo.

Nell'un caso e nell'altro riesce superflua qualunque nuova disposizione di legge.

Con queste osservazioni mi sembra di avere risposto ai principali argomenti che

si sono fatti valere in ordine al proposto disegno di legge, e conchiudo.

La Commissione insiste nel mantenere tanto l'aggiunta all'articolo 2, quanto quella dell'articolo 3. Essa consente poi con l'onorevole ministro nel deplorare la forma dell'agitazione a cui in questi ultimi tempi si sono abbandonati i sottufficiali in attesa di impiego. Così facendo, essi battono falsa via: ma questo non deve offuscare menomamente la serenità del giudizio su ciò che essi domandano. Per vero la falsa via seguita nell'esperimento dei propri diritti non distrugge nè scema l'esistenza di questi. Quindi dobbiamo dare ai sottufficiali quanto loro spetta, che, purtroppo, per il passato non hanno avuto. (*Bravo! — Approvazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PEDOTTI, *ministro della guerra.* Vista l'ora tarda, pregherei la Camera di rimandare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Finiamola ora.

PEDOTTI, *ministro della guerra.* Proporrei il deferimento, tanto più che dovrei parlare a lungo.

MINISCALCHI. Siccome anche l'altra legge che viene dopo nell'ordine del giorno si coordina a questa, sarebbe bene di rimandare la discussione ad altra seduta mattutina, nella quale si discuterebbe anche quell'altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa discussione è rimandato ad altra seduta mattutina.

La seduta termina alle ore 11.55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.*

Licenziata per la stampa il 12 aprile 1905.

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.